



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2018, proposto da:

Marco Bramani, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Gariboldi e Michele Macri, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: macri.michele@ordavvle.legalmail.it;

*contro*

**Regione Puglia**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro n.31-33;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- **della** determinazione del Dirigente dell'**Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia** prot. n. 9 del 17.1.2018, notificata il 26.1.2018, che impone al ricorrente di estirpare una pianta di ulivo risultata infetta da Xylella fastidiosa nonché tutte le piante ospiti nel raggio di 100 m. dalla stessa, anche se sane, presenti nel fondo di sua proprietà; nonché di ogni atto ad esse presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di **Regione Puglia**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti **della** causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele Macri e avv. Mariangela Rosato, su delega dell'avv. Anna Bucci;

Considerato che l'estirpazione è stata ordinata a prescindere dalla verifica circa l'eventuale qualificazione delle piante interessate come monumentali e, in ipotesi affermativa, dalla sottoposizione delle stesse ad analisi e campionatura onde stabilirne l'infezione in corso (cfr. combinato disposto degli artt. 8, comma 5, l.r. n. 3/17 e 3, comma 2, l.r. n. 37/17);

Rilevato che non trova riscontro nel tenore del provvedimento quanto riferito dalla **Regione** in merito alla circostanza che a tali accertamenti si darà -in ogni caso- corso, prima di eseguire la misura gravata, stante la nuova decisione U.E. di esecuzione n. 2352/2017;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la **Puglia** (Sezione Seconda), accoglie la misura cautelare e, per l'effetto, sospende l'ordine gravato fino all'esito delle indagini summenzionate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Flavia Risso, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giacinta Serlenga**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppina Adamo**

IL SEGRETARIO